



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Dott. Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Dario Casa	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo	Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore]

nella seduta del 14.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente chiede la cancellazione dalle Centrali dei rischi finanziari CRIF Spa ed Experian Spa dei dati relativi ad un prestito personale accordato dall'intermediario ed estinto ad agosto 2008; in subordine, la rettifica della segnalazione da "cattivo pagatore" a "nessuna segnalazione" o "pagamenti regolari".

In particolare il ricorrente, tramite il proprio legale, riferisce di aver richiesto in data 17.3.2010 la cancellazione/rettifica dei dati relativi a un prestito personale concesso dall'intermediario in data 9.1.2003 contestando che:



Diritto

Il tema della contestata legittimità dell'iscrizione in una banca dati privata in mancanza della prova del preavviso previsto dalle disposizioni del Codice deontologico che regola la materia è stato oggetto di numerose precedenti decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, al cui orientamento, che si è ormai sostanzialmente consolidato sul punto, questo Collegio ritiene di doversi uniformare (v., in particolare, le Decisioni n. 475 del 31 maggio 2010 e n.902 del 6/9/2010 di questo stesso Collegio).

L'obbligo, imposto ai partecipanti, di avvisare in anticipo il debitore circa l'imminente segnalazione, risponde al fine di consentire a quest'ultimo la possibilità di eliminare il presupposto della segnalazione adempiendo immediatamente al proprio debito. E' tuttavia necessario che il preavviso di "segnalazione" sia non solo inviato, ma pervenga effettivamente a conoscenza della persona alla quale è destinato, secondo la regola generale enunciata nell'art. 1334 c.c., che deve ritenersi applicabile a tutti gli atti unilaterali recettizi e cioè a tutte le "dichiarazioni dirette ad una determinata persona", categoria alla quale può ascriversi anche l'avviso oggetto della presente vertenza. Trova altresì applicazione il principio stabilito dall'art. 1335 c.c., secondo cui le dichiarazioni dirette ad una determinata persona si "reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario". Alla luce delle richiamate disposizioni del codice civile, benché il citato art. 4, comma 7, del Codice deontologico non preveda testualmente l'invio dell'avviso mediante raccomandata, deve ritenersi che la spedizione mediante raccomandata è resa necessaria dall'esigenza di garantire certezza ed effettività della ricezione del preavviso di segnalazione da parte dell'interessato. Peraltro, sotto diverso profilo, la stessa norma sopra citata (art.4, comma 7 Cod. deont.) stabilisce che "i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato". Se ne ricava la necessità di acquisire elementi di prova (anche) circa la data di spedizione del preavviso, essendo alla stessa correlate importanti conseguenze; pertanto, anche sotto questo profilo, emerge l'esigenza di adottare forme di spedizione, quali la lettera raccomandata



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(o altre equivalenti), che consentano di dare certezza alla data di spedizione e di ricevimento dell'avviso .

Per quanto riguarda il riferimento, fatto dalla banca resistente a provvedimenti del Garante della privacy dai quali si ricaverebbe che non è richiesta la spedizione per raccomandata, si osserva che tali provvedimenti in realtà non indicano una diversa soluzione rispetto agli enunciati principi del codice civile, ma si limitano ad affermare, in relazione alle fattispecie esaminate, la sussistenza di sufficienti indizi per ritenere che la segnalazione sia andata a buon fine; ciò, tuttavia, non già sulla base della lettera "semplice" inviata dall'intermediario, ma per effetto della dichiarazione resa da quest'ultimo ai sensi dell'art.168 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che sanziona penalmente l'eventuale falsità della dichiarazione stessa. In sostanza, si fa applicazione dello speciale meccanismo di auto-certificazione previsto dalla legge per il procedimento dinanzi al Garante, le cui conclusioni, pertanto non incidono sui principi dell'ordinamento che regolano la conoscibilità degli atti unilaterali.

In conclusione, non avendo la banca convenuta fornito comunque prova dell'effettivo invio al ricorrente del preavviso di segnalazione, né tantomeno prova che tale avviso sia effettivamente pervenuto al medesimo interessato, si ritiene che il ricorso debba essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e, per gli effetti, dispone che l'intermediario si attivi al fine di ottenere la cancellazione della segnalazione relativa al ricorrente. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS